



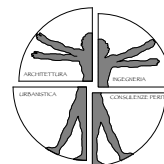
COMUNE DI CAGNANO VARANO
Provincia di Foggia

Interventi di salvaguardia ambientale nel territorio del Parco Nazionale del Gargano - 1° stralcio "Realizzazione di un pontile pedonale e recupero delle barene all'interno della laguna di Varano"

PROGETTO ESECUTIVO

TAV 3

RELAZIONE PAESAGGISTICA



STUDIO STEFANIA

ing. Giuseppe Stefania

via Ungaretti, 2 - Cagnano Varano studio.stefania@hotmail.it

il Committente

comune di Cagnano Varano - Via Aldo Moro n. 1 - 71010

Sommario

1. Premessa	pag. 3
2. Tipologia dell'intervento e contesto paesaggistico	pag. 4
3. Il progetto in Rapporto all'ambito Paesaggistico del PPTR	pag. 7
4. Valutazioni Conclusive	pag. 15

1. Premessa;

La finalità primaria della presente relazione è quella di verificare l'entità e l'ammissibilità della trasformazione paesaggistica che il progetto, oggetto della presente relazione, andrà a realizzare sulla struttura paesistico-ambientale attualmente esistente.

A tal fine si procederà alla verifica del non contrasto del progetto con le norme di salvaguardia del PPTR facendo esplicito riferimento ai contenuti prescrittivi tanto delle NTA (prescrizioni e misure di salvaguardia e utilizzazione) quanto delle Linee Guida da esse richiamate.

2. Tipologia dell'intervento e contesto paesaggistico;

Il pontile pedonale, oggetto della presente relazione, parte dalla sponda sud dell'Isola di Varano e si sviluppa in maniera circolare all'interno del lago di Varano.

Il lago di Varano è un lago pugliese, diviso tra i comuni di Cagnano Varano, Carpino ed Ischitella. Con una superficie di circa 60,5 km² risulta essere il maggiore lago costiero italiano, oltre ad essere il settimo lago della penisola e il più grande dell'Italia meridionale. Situato sulla costa Nord del Gargano, tradizionalmente è chiamato "lago", quando, in realtà si tratta di una laguna. Il suo perimetro misura circa 33 km e la profondità delle acque varia da 2 a circa 5 metri (con una media di 3 metri), a seconda dei luoghi, man mano che ci si allontana dalla riva verso il centro del bacino. A Nord è separato dal mare Adriatico da una strettissima lingua di terra, l'Isola di Varano lunga circa 10 km e larga 1 km, coperta di pini, eucalipti e altre piante mediterranee. Il lago è alimentato da due sorgenti sotterranee e comunica con il mare Adriatico tramite due canali: la foce di Varano e la foce di Capojale.

L'Isola di Varano, dove sarà realizzato il primo stralcio dell'intervento, è un istmo sabbioso che divide le acque del mare Adriatico da quelle del lago di Varano, si estende linearmente per circa 10 km tra la foce di Capojale e Foce Varano ed ha una larghezza, in media, di circa

800 metri con un'altitudine massima di 5m s.l.m. La parte occidentale (circa 5 km) ricade nel territorio di Cagnano Varano, la parte orientale nel territorio di Ischitella.

E' una vera e propria isola perché oltre ad essere bagnata sui quattro lati, si differenzia dal resto del territorio sia dal punto di vista orografico che morfologico; è un lembo di terra, piatto, che si estende per circa 154 ettari.

L'area in esame è posta nei pressi di Foce Capojale a Sud del tombolo, in prossimità della passeggiata del Lungolago, posta ad una quota di metri 1,0 s.l.m.. Il sito si presenta con due isolotti naturali di modeste dimensioni, le barene, ubicate a circa 35 metri dalla linea di costa, emerse per circa 60 centimetri dal pelo dell'acqua.

Le Barene sono elementi molto importanti dal punto di vista ambientale dato che contribuiscono a favorire il ricambio idrico tra Lago e Mare, scaturito dalla loro dinamicità morfologica, limitano l'impatto delle maree funzionando da vaso di espansione, moderano le forti correnti marine e soprattutto favoriscono la formazione di ecosistemi difficili da ritrovare tra i campi o in generale sulla terraferma dato che le condizioni in cui si ritrovano risultano ostili alla formazione delle normali specie floristiche, selezionando solo quelle che riescono a vivere in tali condizioni. Bonificare, recuperare e valorizzare le barene esistenti significa donare nuovamente alla flora e alla fauna avicola lagunare un habitat unico e fondamentale per il benessere della laguna stessa.

Il primo stralcio degli interventi previsti per la salvaguardia ambientale nel territorio del Parco nazionale del Gargano, riguarda la realizzazione di un pontile pedonale, in prossimità della foce di Capojale, che va a concludere e completare un progetto di rigenerazione e riqualificazione della parte ovest del lungo lago, in totale stato di degrado dal punto di vista ambientale e naturalistico. Il pontile sarà posizionato a ridosso di due barene esistenti, queste piccole porzioni di terreno che emergono dalle acque della laguna di Varano sono habitat unici e fondamentali per la flora e la fauna avicola, stanno sparando velocemente a causa di processi naturali ed impatti umani di varia natura (per es. alterazione dell'idrodinamica lagunare causata dalle costruzioni eseguite alle bocche di porto, ridotti flussi di sedimenti entranti in laguna..). Quindi il pontile consentirà di valorizzare l'importanza naturalistica delle barene esistenti permettendo agli esperti e ai semplici turisti di poter ammirare da vicino la

particolare vegetazione che predilige questo tipo di habitat, e di poter ammirare la laguna di Varano da una nuova, affascinante prospettiva.

3. Il progetto in Rapporto all'ambito Paesaggistico del PPTR;

Il PPTR articola il territorio regionale in undici ambiti paesaggistici, definendone gli aspetti e i caratteri peculiari, le caratteristiche paesaggistiche e delimitandone i relativi ambiti. Dalla sovrapposizione dell'opera in progetto con la cartografia vigente, alla voce "Perimetrazioni degli ambiti di paesaggio e delle figure territoriali e paesaggistiche", si evince che il progetto risulta ricompreso nell'Ambito di Paesaggio "Gargano" e nella Figura territoriale e paesaggistica "I laghi di Lesina e Varano".

L'ambito del Gargano è rappresentato prevalentemente dalla dominante geomorfologica costituita dall'altopiano calcareo e dai suoi orli terrazzati. La delimitazione dell'ambito si è attestata pertanto sulle componenti morfologiche della linea di costa e del costone garganico, che rappresenta la demarcazione altimetrica, litologica e di uso del suolo tra il Gargano e l'ambito limitrofo del Tavoliere. Il perimetro che delimita questi due ambiti segue principalmente la viabilità provinciale e comunale che si sviluppa ai piedi del costone e lungo il fiume Candelaro. In particolare, a partire dal centro insediativo di Manfredonia il perimetro segue la SP 59, piega a Nord-Ovest sulla provinciale (SP 28) correndo parallelamente al Candelaro, prima di Apricena si allontana dal fiume aggirando l'insediamento, infine, in corrispondenza della SP38, piega verso Ovest, sempre lungo la viabilità secondaria, a cingere il lago di Lesina e la corona di affluenti che confluiscono in esso.

Il PPTR ha condotto, ai sensi dell'art.143 co.1 lett. B) e c) del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), la ricognizione sistematica delle aree sottoposte a tutela paesaggistica, nonché l'individuazione, ai sensi dell'art.143 co.1 lett. e) del Codice, di ulteriori contesti che il Piano intende sottoporre a tutela paesaggistica. Le aree sottoposte a tutela dal PPTR si dividono pertanto in Beni paesaggistici ai sensi dell'art.134 del Codice e ulteriori contesti paesaggistici ai sensi dell'art.143 co.1 lett. e) del Codice. I Beni paesaggistici ai sensi dell'art.134 del Codice si dividono ulteriormente in due categorie:

- gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art.136 del Codice), ovvero quelle aree per le quali è stato emanato un provvedimento di Dichiarazione di notevole interesse pubblico;
- le aree tutelate per legge (art.142 co.1 del Codice).

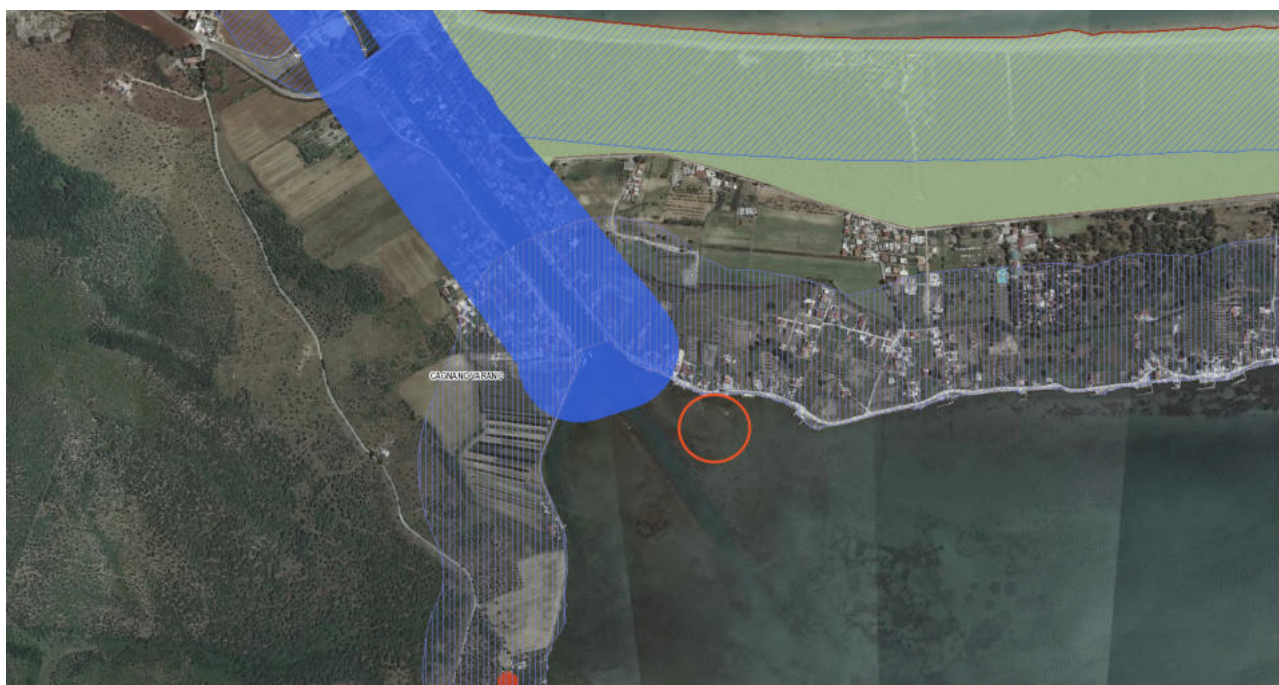
L'insieme dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti paesaggistici è organizzato in tre strutture, a loro volta articolate in componenti:

- Struttura idrogeomorfologica
 - Componenti geomorfologiche
 - Componenti idrologiche
- Struttura eco-sistemica e ambientale;
 - Componenti botanico-vegetazionali
 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
- Struttura antropica e storico-culturale
 - Componenti culturali e insediative
 - Componenti dei valori percettivi

In riferimento alla documentazione di Piano di seguito è riportata la visualizzazione grafica della localizzazione dell'opera in progetto rispetto alle perimetrazioni dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti.



6.1.1 Componenti Geomorfologiche



6.1.2 Componenti Idrologiche



6.2.1 Componenti Botanico Vegetazionali



6.2.2 Componenti delle Aree Protette



6.3.1 Componenti Culturali e Insediative



6.3.2 Componenti dei Valori Percettivi

Il PPTR, quindi, inserisce l'area in oggetto all'interno dei:

1. 6.2.1 Componenti Botanico Vegetazionali – Ulteriori Contesti Paesaggistici – AREE UMIDE
2. 6.2.2 Componenti delle Aree Protette – Beni Paesaggistici - PARCHI E RISERVE (Parco Nazionale del Gargano)
3. 6.2.2 Componenti delle Aree Protette – Ulteriori Contesti Paesaggistici - SITI DI RILEVANZA NATURALISTICA (SIC IT9110001 – ZPS IT9110037)
4. 6.3.1 Componenti Culturali e Insediative - Beni Paesaggistici – IMMOBILI E AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

1. Le NTA del PPTR all'Art. 59 definiscono gli ulteriori contesti di cui alle componenti botanico vegetazionali: **1) Aree umide** (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono nelle paludi, gli acquitrini, le torbe e i bacini naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra, o salata, caratterizzate da flora e fauna igrofile, come delimitati nelle tavole della sezione 6.2.1

L'Art. 65 individua le **Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le "Aree umide"**

1. Nei territori interessati dalla presenza di aree umide, come definite all'art. 59, punto 1, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).
2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) modificazione dello stato dei luoghi; a2) nuova edificazione; a3) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti; a4) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a5) bonifica e prosciugamento, anche se solo temporaneo; variazione improvvisa e consistente del livello dell'acqua; riduzione della superficie di isole o zone affioranti. Sono fatti salvi gli interventi necessari per la manutenzione, la sicurezza e il corretto funzionamento idraulico delle vasche e dei canali di bonifica;

a6) utilizzazione dei diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori).

a7) sversamento dei reflui, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;

a8) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile.

3. Fatta salva la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi, **sono ammissibili**, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:

b1) ristrutturazione degli edifici esistenti che prevedano la demolizione e ricostruzione, purché essi garantiscano:

- il corretto inserimento paesaggistico, senza aumento di volumetria e di superficie coperta;
- l'aumento di superficie permeabile; • il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

b2) realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni, esclusivamente per attività connesse alla gestione e fruizione dei siti tutelati che non compromettano gli elementi naturali;

b3) realizzazione di infrastrutture a rete al servizio degli insediamenti esistenti, purché la posizione e la disposizione del tracciato non compromettano gli elementi naturali oggetto di tutela.

4. Nel rispetto delle norme per l'accertamento di compatibilità paesaggistica, si auspicano piani, progetti e interventi:

c1) finalizzati al mantenimento e al recupero dell'equilibrio ecosistemico e al recupero della funzionalità naturale della zona umida;

c2) di demolizione senza ricostruzione, o a condizione che la ricostruzione avvenga al di fuori della fascia tutelata, di edifici esistenti e/o parti di essi dissonanti e in contrasto con le peculiarità paesaggistiche dei luoghi;

c3) di manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti limitati alle parti in cattivo stato di conservazione, senza smantellamento totale del manufatto;

c4) di realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio.

2. Le NTA del PPTR all'Art. 68 riportano la definizione di Parchi e Riserve: 1) *Parchi e Riserve* (art. 142, comma 1, lett. f, del Codice)

Consistono nelle aree protette per effetto dei procedimenti istitutivi nazionali e regionali, ivi comprese le relative fasce di protezione esterne, come delimitate nelle tavole della sezione 6.2.2 e le aree individuate successivamente all'approvazione del PPTR ai sensi della normativa specifica vigente.

L'Art. 71 riporta le **Prescrizioni per i Parchi e le Riserve**

1. La disciplina dei parchi e riserve è quella contenuta nei relativi atti istitutivi e nelle norme di salvaguardia ivi previste, oltre che nei piani territoriali e nei regolamenti ove adottati, in quanto coerenti con la disciplina di tutela del presente Piano. La predetta disciplina specifica è sottoposta a verifica di compatibilità con il PPTR a norma dell'art. 98 all'esito della quale si provvederà, nel caso, al suo adeguamento.

In caso di contrasto prevalgono le norme del PPTR se più restrittive.

2. Tutti gli interventi di edificazione, ove consentiti dai piani, dai regolamenti e dalle norme di salvaguardia provvisorie delle aree protette, e conformi con le presenti norme, devono essere realizzati garantendo il corretto inserimento paesaggistico e il rispetto delle tipologie tradizionali e degli equilibri ecosistemico- ambientali.

3. Nei parchi e nelle riserve come definiti all'art. 68, punto 1) non sono comunque ammissibili piani, progetti e interventi che comportano:

a1) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;

a2) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti;

a4) rimozione/trasformazione della vegetazione naturale con esclusione degli interventi finalizzati alla gestione forestale naturalistica;

a5) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive.

3. Le NTA del PPTR all'Art. 68 riportano la definizione di **Siti di rilevanza naturalistica** (art. 143, comma 1, lettera e, del Codice)

Consistono nei siti ai sensi della Dir. 79/409/CEE, della Dir. 92/43/CEE di cui all'elenco pubblicato con decreto Ministero dell'Ambiente 30 marzo 2009 e nei siti di valore

naturalistico classificati all'interno del progetto Bioitaly come siti di interesse nazionale e regionale per la presenza di flora e fauna di valore conservazionistico, come delimitati nelle tavole della sezione 6.2.2 e le aree individuate successivamente all'approvazione del PPTR ai sensi della normativa specifica vigente.

Essi ricomprendono:

- a) Zone di Protezione Speciale (ZPS) - ai sensi dell'art. 2 della deliberazione 2.12.1996 del Ministero dell'ambiente - e "un territorio idoneo per estensione e/o per localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli di cui all'allegato 1 della Dir. 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, tenuto conto della necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la direttiva stessa";*
- b) Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) sono siti che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartengono, contribuiscono in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat di cui all'allegato A o di una specie di cui allegato B del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza delle rete ecologica "Natura 2000" di cui all'art. 3 del d.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione.*

L'Art. 73 riporta le **Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i siti di rilevanza naturalistica**

- 1. La disciplina dei siti di rilevanza naturalistica di cui al presente articolo è contenuta nei piani di gestione e/o nelle misure di conservazione ove esistenti.*
- 2. Tutti gli interventi di edificazione, ove consentiti, devono essere realizzati garantendo il corretto inserimento paesaggistico e nel rispetto delle tipologie tradizionali e degli equilibri ecosistemico-ambientali.*
- 3. Nei siti di rilevanza naturalistica come definiti all'art. 68, punto 2), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al successivo comma 4).*
- 4. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano*

non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, quelli che comportano:

a1) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;

a2) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile;

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti.

Per i soli materiali lapidei di difficile reperibilità, così come riportato dal PRAE vigente, è consentito l'ampliamento delle attività estrattive, autorizzate ai sensi della L.R.37/1985 e s.m.i., in esercizio alla data di adozione del presente Piano. Tale ampliamento può essere autorizzato solo a seguito dell'accertamento dell'avvenuto recupero di una superficie equivalente a quella di cui si chiede l'ampliamento stesso avendo cura di preservare, nell'individuazione dell'area di ampliamento, i manufatti di maggiore pregio ivi presenti.

In ogni caso la superficie richiesta di ampliamento non deve eccedere il 50% della superficie già autorizzata.

Tutta la documentazione relativa all'accertamento dell'avvenuto recupero delle aree già oggetto di coltivazione deve essere trasmessa all'Amministrazione competente al rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica unitamente all'aggiornamento del Piano di Recupero, esteso all'intera area di cava e comprensivo di azioni ed interventi riguardanti l'area già coltivata e recuperata.

Il Piano di Recupero dovrà mirare all'inserimento delle aree oggetto di attività estrattiva nel contesto paesaggistico in coerenza con le componenti antropiche, agricole, insediative e con la struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi.

a4) rimozione/trasformazione della vegetazione naturale con esclusione degli interventi finalizzati alla gestione forestale naturalistica;

a5) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive.

4. L'Art. 75 riporta le definizioni dei beni paesaggistici di cui alle componenti culturali e insediative 1) Immobili e aree di notevole interesse pubblico (art. 136 del Codice):

Consistono nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 e 157 del Codice, come delimitate nelle tavole della sezione 6.3.1.

Il PAI descrive l'ambito di intervento come non affetto da problematiche relative al rischio idraulico né geomorfologico.



stralcio del PAI vigente

4. Valutazioni Conclusive

Sulla base di quanto descritto, si può in sintesi affermare che:

- attualmente l'area versa in un evidente stato di degrado ambientale e necessita di interventi mirati al suo recupero e alla sua valorizzazione; una delle due barene, infatti, risulta essere totalmente occupata da boe della mitilicoltura (foto 1 e foto 2 della relazione tecnica);
- l'ipotesi progettuale in esame non è in contrasto con le previsioni del PPTR, non pregiudica in alcun modo la situazione ambientale e naturalistica della zona, anzi ne migliora significativamente la fruibilità e l'aspetto;
- gli interventi previsti sono conformi alle disposizioni generali, urbanistiche ed edilizie, vigenti od operanti in salvaguardia;
- la realizzazione del pontile pedonale e il recupero delle barene sono interventi fondamentali; infatti da un lato puntano a rigenerare e valorizzare dal punto di vista turistico e naturalistico l'area, dall'altro il recupero delle barene mira a donare nuovamente alla flora e alla fauna avicola lagunare un habitat unico e fondamentale per il benessere della laguna stesso.

Cagnano Varano, 14/02/2020

ing. Giuseppe Stefania